



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- OGGETTO: DITTA ECOMETALLI S.R.L. – P.I.V.A. 04732490877 - CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE – IMPIANTO IN ZONA INDUSTRIALE – CATANIA – ART. 208 D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. - MODIFICA
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 260 del 24 Settembre 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Ing. Domenico Armenio;
- VISTA la nota del Dirigente Generale prot. n. 9706 del 03/03/2015 con la quale si invitano i Dirigenti di Aree e Servizi di questo Dipartimento a proseguire l’attività gestionale e finanziaria espletata in forza di precedenti deleghe (nota prot. n. 20945 del 03/05/2012);
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTR) e ss.mm.ii.;

IL RESPONSABILE DELL'AUTTORITÀ
Mariano Zucchi

- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”;
- VISTO il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 – “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente “Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità “Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013”;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi” ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotriphenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, così come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che, all'allegato IV punto 8 lettera c), stabilisce di sottoporre alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., i centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili, con superficie superiore ad 1 (uno) ettaro;
- CONSIDERATO di non avere sottoposto il progetto in argomento alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., in quanto:
- 1) la superficie dell'area di progetto risulta essere inferiore ad 1 (uno) ettaro;
 - 2) l'operazione di messa in riserva (R13) di cui all'allegato “C” al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra cui RAEE, non è contemplata per i progetti elencati negli allegati III e IV al D.Lgs. 4/2008;



- VISTO** il Decreto n. 1769 del 24 Settembre 2012, del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è stato approvato il progetto del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, per le operazioni D15, R4 ed R13 di cui agli allegati "B" e "C" del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nonché messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra cui R.A.E.E. proposto dalla Ditta ECOMETALLI S.r.l. con sede legale in zona industriale ASI – III Strada n. 42 nel Comune di Catania, autorizzandone altresì la realizzazione e la gestione;
- CONSIDERATO** che la Ditta ECOMETALLI S.r.l. risultava iscritta al n. 288 del 12/11/2009 del Registro Provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti sottoposti alle procedure semplificate, con scadenza 12/11/2014, giusta nota prot. 5530 del 25/01/2011 della Provincia Regionale di Catania;
- VISTA** la nota prot. 6648 del 19 Febbraio 2013 con la quale questo Dipartimento ha approvato la polizza fidejussoria n. M0998760403 del 16/10/2012 e la sua appendice n. 103200000100 del 04/02/2013, con validità dal 16/10/2012 e sino al 16/10/2022, stipulata tra la Ditta ECOMETALLI S.r.l. e la Fondiaria - SAI S.p.A. con sede legale e Direzione in Corso Galileo Galilei n. 12 - 10126 Torino, per un importo massimo garantito pari ad € 71.000/00 (Euro settantunomila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d'impianto autorizzato con Decreto n. 1769 del 24 Settembre 2012;
- VISTA** l'istanza della Ditta ECOMETALLI S.r.l., con sede legale ed impianto in zona industriale ASI – III Strada n. 42 nel Comune di Catania, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 24 Ottobre 2013 al n. 42043, con la quale si chiede la modifica del Decreto n. 1769 del 24 Settembre 2012 con la richiesta di aumento di potenzialità massima annua dei rifiuti in ingresso all'impianto, con la gestione dell'operazione di pressatura di cui alla lettera i) dell'art. 3 del D.Lgs.209/03 e ss.mm.ii. e con l'estensione dell'operazione di recupero R4 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., ai rifiuti di cui all'istanza;
- VISTA** la nota del 02 Febbraio 2015, acquisita agli atti del Dipartimento in data 03/02/2015 al n. 4610, con la quale la Ditta, ad integrazione della superiore istanza, comunica di non avere presentato richiesta di rinnovo di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti sottoposti alle procedure semplificate, producendo una planimetria aggiornata dell'impianto con l'indicazione dei settori destinati allo stoccaggio dei rifiuti gestiti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO** il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Catania, Palermo, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Marta Ascitto



imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

- VISTO** il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs.218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO** che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Ditta Ecometalli S.r.l. è stata espletata nell'ambito dell'istruttoria del Decreto n. 1769 del 24 Settembre 2012;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 26/11/2012;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica del Decreto n. 1769 del 24 Settembre 2012 con le richieste di cui alle istanze;
- RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la potenzialità massima annua per i rifiuti in ingresso all'impianto di cui agli artt. 2, 4 e 6 del Decreto n. 1769 del 24 Settembre 2012 intestato alla **Ditta ECOMETALLI S.r.l.**, con sede legale ed impianto in zona industriale ASI - III Strada n. 42 nel Comune di Catania, è così complessivamente autorizzata:

- rifiuti non pericolosi 3.500 Tonnellate/anno.
- rifiuti pericolosi 2.000 Tonnellate/anno.

ART. 2

L'aumento della potenzialità annua autorizzata ai sensi dell'art. 1 del presente Decreto è subordinata all'approvazione delle integrazioni alle fideiussioni, già approvate con nota prot. 6648 del 19 Febbraio 2013, adeguate agli indici ISTAT, che la Ditta dovrà produrre a questo Ufficio, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

ART. 3

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., la validità del Decreto n. 1769 del 24 Settembre 2012 intestato alla Ditta ECOMETALLI S.r.l., è estesa anche alle operazioni di cui alla lettera i) dell'art. 3 del D. Lgs. 209/03, per le operazioni di adeguamento volumetrico dei veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Ditta ECOMETALLI S.r.l. è autorizzata alle operazioni di recupero R4 di cui all'allegato "C" al D. Lgs. 152/06 attraverso la selezione e la cernita manuale dei rifiuti, per una quantità inferiore alle 10 tonnellate al giorno, per i codici CER di seguito specificati:

C.E.R.	DESCRIZIONE
170401	rame, bronzo e ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno
170407	metalli misti
200140	metallo

ART. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

ART. 6

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei, ai fini del successivo invio ad impianti per il loro definitivo recupero e/o per lo smaltimento finale, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

ART. 7

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese le autorizzazioni edilizie. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 8

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Catania l'informativa di cui all'articolo art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. sulla Società in questione.

ART. 9

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 10

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

ART. 11

Restano valide le prescrizioni di cui al Decreto n. 1769 del 24 Settembre 2012, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 12

La Provincia regionale di Catania (oggi Libero Consorzio Comunale), anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Catania ed il Comune di Catania, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 13

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 14

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Catania, Provincia regionale di Catania (oggi Libero Consorzio Comunale), Pubblico Registro Automobilistico di Catania, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, Questura di Catania – Divisione Polizia Amministrativa, A.R.P.A. Sicilia, A.R.P.A. S.T. di Catania.

Palermo, li 23 APR. 2015

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Marcello Aiuti)

Il Dirigente U.O 2

(Dott.ssa Mara Fais)

IL DIRIGENTE

Servizio 7 – Autorizzazioni

(Dott. Antonio Parella)

VISTO
IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Domenico Amelio